



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

www.comune.sannazzarosesia.no.it

UFFICIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 10

San Nazzaro Sesia, 04 ottobre 2024

Oggetto: *Modifica della circolazione stradale in Via Trento n. 3 per consentire il trasporto con mezzo privato di anziano presso struttura medica.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

Considerato che è stata presentata istanza al prot. 3332 in data 04/10/2024 al fine di consentire il trasporto di anziano presso struttura medica partendo da Via Trento;

Tenuto conto che risulta opportuno provvedere ad una regolamentazione del traffico, in particolar modo per la strada pubblica interessata dai lavori di cui sopra considerate le motivazioni di cui sopra;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento suindicato;

Visti gli artt. 5, 6 e 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta con R.F. in Via Trento n. 3 **per il giorno 08/10/2024 dalle ore 07:30 alle ore 13:00** per consentire l'attività in oggetto specificata.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune;



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

www.comune.sannazzarosesia.no.it

DEMANDA

All'ufficio tecnico di disporre la collocazione e la manutenzione della idonea segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento avendo cura di informare preventivamente i residenti;

Al Comando di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, il ricorso non sospende la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. E' altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vice Comm. Dott. Pier Giovanni Cavalotto